

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica**

Prot. n.3/3060/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI POIRINO - VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DEI COMMI 2 E 6 ART. 17BIS DELLA L.R. 56/77 E S.M.I E ART. 10 DEL D.P.R. 327/2001 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto di Variante semplificata al P.R.G.C. vigente del Comune di Poirino, ai sensi dei commi 2 e 6, art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. 327/2001 con la Verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS (ai sensi del D.Lgs. 152/2006);
(pratica n. V17B-OPP-03/2015);

preso atto che il Comune di Poirino:

- non è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- che lo strumento urbanistico adottato (Variante semplificata - comma 6 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e art. 10 del D.P.R. 327/2001) non è interessato, ai sensi del comma 7 art. 16 delle N.d.A. del PTC2, dall'obbligo di definire le aree dense, di transizione e libere;

dato atto che la Città Metropolitana ha partecipato ai lavori delle Conferenze dei Servizi rappresentata dall'Arch. Gianfranco Fiora, del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, espressamente delegato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 3-549 del 19/01/2015;

preso atto che il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana, non ha espresso alcuna valutazione, in riferimento alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

preso inoltre atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare con una Variante urbanistica il P.R.G.C. vigente, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, la Variante urbanistica propone il cambio di destinazione urbanistica in Servizi pubblici di una quota, pari a 400 mq, dell'ambito produttivo PN3 per realizzare un locale interrato funzionale alla posa di una condotta in ghisa che collegherà la rete dell'acquedotto di Poirino con quello di Santena;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17bis della L. R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 8-304/2016 del 21/01/2016

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, ai sensi dei commi 2 e 6 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i., in merito al progetto di Variante semplificata, relativa al cambio di destinazione urbanistica di 400 mq dell'ambito produttivo PN3 in area a Servizi, le seguenti osservazioni:
 - considerato la tipologia della Variante proposta, sarebbe opportuno sostituire, a pag. 18 della Relazione Illustrativa, il richiamo all'art. 19 con quello dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001; inoltre, sempre in riferimento allo strumento urbanistico utilizzato per modificare il P.R.G.C. (Variante semplificata), richiamare la prima parte del comma 6 dell'art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - si suggerisce di sostituire la definizione dell'area oggetto di trasformazione urbanistica della Variante in questione, da "Servizi pubblici" a "Impianti tecnologici";
 - per completezza degli Atti sarebbe consigliabile produrre la Scheda normativa del piano vigente da integrare alla Scheda normativa in Variante, allegata al progetto preliminare; a riguardo, sarebbe opportuno verificare se con la riduzione della superficie territoriale dell'area produttiva PN (1,2,3) si è proceduto alla contestuale riduzione della area a Servizi;
 - il Comune di Poirino, ha il Piano Regolatore non adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e neppure ha avviato la procedura. In tal senso:
 - si sollecita l'Amministrazione a procedere verso l'adeguamento del Piano al fine di porre in sicurezza il territorio ed i suoi abitanti. Si ricorda, nel merito, la "Prescrizione immediatamente vincolante e cogente" contenuta all'art. 50 comma 2 delle N.d.A. del PTC2, ai sensi della quale: *"La Provincia individua nell'adeguamento del Piano Regolatore Generale al PAI una condizione che deve essere verificata nella sua sussistenza affinché sia espresso dalla provincia stessa il parere, il giudizio di compatibilità con la pianificazione provinciale..."*;
 - si rammenta a titolo di apporto collaborativo, il punto 3.3 dell'art.3 Parte I, della D.G.R. n. 64-7417 del 07/04/2014, ai sensi del quale, le Varianti urbanistiche disciplinate secondo le procedure di cui all'art. 17bis (Varianti Semplificate) possono, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, variare il quadro del disesto, in particolare: *"Nel caso dei procedimenti disciplinati dagli artt. 17 bis il parere della Direzione OOPP è necessario nei seguenti casi in cui: - il Comune non sia adeguato al PAI....."*

Il parere...è reso attraverso la partecipazione del rappresentate unico regionale in sede di conferenza dei servizi...";

- in riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), si rammenta che essendo l'autorità competente coincidente con l'Amministrazione comunale, ai sensi del comma 10 art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008, sarà onere dell'Organo Tecnico Comunale dichiarare l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla V.A.S. della Variante semplificata in questione, dopo aver ottenuto i pareri dei Soggetti con competenze ambientali;
 - si richiede, di integrare gli Atti con la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge dispone, che " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c. 3 art. 5) e che " .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento;
3. **di prendere che** la presente determinazione viene inviata al Comune di Poirino e alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 26/01/2016

per Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica

Il Vice Direttore dell'Area Territorio, Trasporti e
Protezione Civile
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale